

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Articolo 1 - Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo con competenze tecnico-scientifiche incaricato di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 22/1/2004, numero 42 e dall'articolo 49, comma 15, della legge regionale 5/12/1977, numero 56 e s.m.i.
2. La Commissione è composta da tre membri, tutti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
3. I membri devono essere scelti tra i tecnici esterni non facenti parte degli Sportelli Unici dell'Edilizia.
4. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie.
5. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata devono risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata; tale curriculum può dar conto di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì farne parte i membri della Commissione edilizia e/o urbanistica comunale.
7. La Commissione è nominata dal sindaco, tra i cittadini ammessi all'esercizio dei diritti politici; nella prima seduta, con voto palese espresso da tutti i componenti, la stessa elegge tra i suoi membri il presidente ed è eletto colui che ottiene la maggioranza relativa dei voti.
8. La Commissione resta in carica per un periodo di anni cinque ed è rinnovabile una sola volta per ugual periodo. I membri possono rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente; in tal caso, restano in carica fino a che il sindaco non li abbia sostituiti.
9. I membri della Commissione decadono:
 - per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 6 o per altre fattispecie di incompatibilità previste delle vigenti normative in materia;
 - per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
10. La decadenza è dichiarata dal sindaco.
11. I membri decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di dimissioni.

Articolo 2 - Attribuzioni

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è tenuta ad esprimersi relativamente:
 - ai pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo numero 42/2004 e s.m.i.;
 - ai pareri di cui all'articolo 49, comma 15, della legge regionale numero 56/1977 e s.m.i..

2. I pareri sono espressi prestando particolare attenzione alla coerenza degli interventi in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

3. Per quanto concerne il rilascio dei pareri di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo numero 42/2004, nonché per il successivo rilascio della autorizzazione paesaggistica, si rimanda a quanto disposto dagli articoli 146 e 148 del decreto stesso.

4. Relativamente ai pareri di cui all'articolo 49, comma 15, della legge regionale numero 56/1977 e s.m.i., questi devono essere rilasciati entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte.

5. Le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate da un funzionario diverso dal responsabile del servizio tecnico comunale.

Articolo 3 - Funzionamento

1. La Commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che lo stesso lo ritenga necessario; le riunioni non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

3. I membri interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dalla trattazione degli stessi allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale disposizione deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma.

4. L'interesse si manifesta quando il membro:

- ✓ partecipa alla progettazione, anche parziale, dell'intervento;
- ✓ partecipa in qualsiasi modo alla richiesta di autorizzazione paesaggistica e/o urbanistico edilizia;
- ✓ sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
- ✓ appalti la realizzazione dell'opera;
- ✓ sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

5. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di una preventiva istruttoria esperita dall'ufficio tecnico comunale; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al presidente di convocare e sentire i richiedenti le autorizzazioni o i pareri o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

7. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

8. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su un apposito registro o su schede preventivamente numerate e vidimate con il bollo del comune.

9. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero e i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

10. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente e dai membri.

11. Il parere espresso dalla Commissione è vincolante ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Articolo 4 - Rinvio a norme di legge e di regolamento

1. Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme

di cui alla legge regionale 1/12/2009, numero 32 e s.m.i.

Articolo 5 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita, a termini di legge, dalla relativa deliberazione di approvazione.

/ _____ /